



SYMPOSIUM DAY

Bari, 7 Febbraio 2024

Ruolo del progettista antincendio in base al nuovo Codice di Prevenzione Incendi e ai Decreti 1, 2 e 3 settembre 2021

■ Ing. Roberta Lala – Comandante Vigili del fuoco di Lecce

Chi è il progettista antincendio?

Colui che esercita una professione intellettuale, liberale, o comunque un'attività per cui occorre un titolo di studio qualificato che grazie alle sue conoscenze tecniche e alla propria esperienza professionale progetta la **sicurezza antincendio** di un'attività, ovvero che individua le **soluzioni tecniche più adatte** finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi:

- la sicurezza della vita umana,
- l'incolumità delle persone,
- la tutela dei beni e dell'ambiente.

L'evoluzione normativa

Legge n. 818/1984

Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

D. Lgs. n. 139/2006

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229

DM 5 agosto 2011

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

DM 3 agosto 2015

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

DM 25 marzo 1985

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n. 818

DPR n. 151/2011

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

DM 7 agosto 2012

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

DM 1 settembre 2021

«Decreto Controlli»

DM 2 settembre 2021

Decreto «GSA»

DM 3 settembre 2021

«Decreto Minicodice»

Legge n. 818/1984

LEGGE 7 dicembre 1984, n. 818.

Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministro dell'interno.

Al rilascio delle autorizzazioni e iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali.

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° - Numero 338

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 10 dicembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 60101
AMMINISTRATIVE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00190 ROMA - CENTRALINO 85001

SYMPOSIUM
DAY

Legge n. 818/1984



LEGGE 7 dicembre 1984, n. 818.

Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministro dell'interno.

Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali.

DM 25 marzo 1985

Legge n. 818/1984



LEGGE 7 dicembre 1984, n. 818.

Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministro dell'interno.

Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali.

**SYMPOSIUM
DAY**

transitorio

DM 25 marzo 1985

Decreto del Ministero dell'Interno 25 marzo 1985

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n. 818.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985 - suppl.)

Titolo I

PROCEDURE E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 1

[1] Le certificazioni di cui alla legge 07/12/1984, n. 818, sono rilasciate da professionisti iscritti negli albi professionali degli architetti, dei chimici, degli ingegneri, dei geometri e dei periti industriali in possesso dei requisiti di cui agli articoli seguenti


Art. 2

[1] I professionisti di cui all'art. 1, nel seguito del presente Titolo I indicati con il termine «professionisti», sono autorizzati, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti, a rilasciare le certificazioni ai fini dell'approvazione di progetto o del rilascio di certificato di prevenzione incendi e/o di nullaosta provvisorio.

Art. 3

[1] Per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 07/12/1984, n. 818, art. 1, comma 2, i professionisti debbono essere in possesso, alla data della domanda stessa, dei seguenti requisiti;

- a) iscrizione all'albo professionale da almeno due anni;
- b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi di cui al successivo art. 5.



[5] I programmi dei corsi, con riguardo agli aspetti interdisciplinari della prevenzione incendi, debbono contenere almeno le materie di cui al presente comma e prevedere il numero minimo d'ore di insegnamento a fianco di ciascuna indicato, ferma restando all'ente proponente la facoltà di inserire ulteriori argomenti per una durata complessiva maggiore:

- a) Obiettivi e fondamenti delle prevenzione incendi: ore 10
- b) Fisica e chimica dell'incendio: ore 6
- c) Norme tecniche di prevenzione incendi e loro applicazione: ore 30
- d) Tecnologie dei materiali e delle strutture - Protezione passiva: ore 15
- e) Tecnologie dei sistemi e degli impianti - Protezione attiva: ore 15
- f) Legislazione generale: ore 4
- g) Esercitazioni pratiche o visite conoscitive presso attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: ore 10

Totale: ore 90.

DM 25 marzo 1985

Decreto del Ministero dell'Interno 25 marzo 1985

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n. 818.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985 - suppl.)

Titolo I

PROCEDURE E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 4

[1] Il requisito temporale di cui al punto a) dell'art. 3 non è richiesto ai professionisti di cui alle lettere a), b), c) e d) del successivo comma.

[2] L'attestazione di cui al punto b) dell'art. 3 non è richiesta ai professionisti per i quali sussistano i requisiti indicati in almeno uno dei seguenti punti:

a) siano professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline tecniche, anche se cessati dal servizio;

b) comprovino di essere appartenuti per almeno un anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio;

c) siano stati componenti, per almeno due anni, del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi o dei comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi previsti,

rispettivamente, agli artt. 10 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29/07/1982, n. 577;

d) siano stati responsabili, per un periodo di almeno 5 anni, del settore antincendi, nell'ambito di attività, comprese tra quelle dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno 16/02/1982, che dispongano di apposita organizzazione interna preposta agli aspetti della sicurezza;

e) abbiano anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale;

f) abbiano anzianità non inferiore a 5 anni di iscrizione all'albo professionale congiuntamente ad una comprovata attività professionale, svolta antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto, nella materia della sicurezza antincendio.

No
obbligo
di corso

D. Lgs. N. 139/2006



DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139.

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Art. 16.

Certificato di prevenzione incendi

(articolo 4, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 1, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; articoli 13, 14 e 17, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.

4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, **il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.**

omissis

Professionisti iscritti in albi professionali e in appositi elenchi del Ministero dell'Interno

DPR n. 151/2011



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° agosto 2011, n. 151.

Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a
norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 4.

Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

*Professionisti iscritti in albi professionali e in
appositi elenchi del Ministero dell'Interno*

SYMPOSIUM
DAY

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto individua i requisiti per l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno, dei professionisti iscritti in albi professionali, nonché il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2.

Autorizzazione al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni

1. I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.

DM 5 agosto 2011

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 agosto 2011.

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 3.

Requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno

1. Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali, di seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in possesso dei requisiti di cui al presente decreto.

2. Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui al comma 1, i professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'albo professionale;

b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4.

No obbligo di corso (120 ore):

- Dirigenti e funzionari del CNVVF per almeno un anno e cessati dal servizio
- Tutte le figure professionali di cui all'art. 3 comma 1 che che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, un corso d'insegnamento con il programma del corso base di specializzazione di prevenzione incendi e che superino l'esame di idoneità

DM 5 agosto 2011

Cosa cambia rispetto al DM 25 marzo 1985?

- Nessun «privilegio» di anzianità
- Obbligo del corso di 120 ore (con lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e visite presso attività soggette)
- esame di idoneità di fine corso (che può essere ripetuto una sola volta)
- Obbligo dell'aggiornamento quinquennale (40 ore di aggiornamento di cui almeno 28 ore maturate in corsi della durata singola di almeno 8 ore e 12 ore al massimo in seminari della durata singola non inferiore a 3 ore)

Perché è più
«severo»?

Nuovi «compiti» e maggiori
responsabilità del progettista a seguito
del DPR 151/2011 e del DM 9/5/2007

DM 7 agosto 2012

SERIE GENERALE
Specie: 680/2001 - art. 1, comma 1
Legge 17-07-2004, n. 146 - Finanze di Roma
Anno 153° - Numero 201
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 29 agosto 2012 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI, IN TUTTI I PAESI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 agosto 2012.

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e le seguenti:

a) attività soggette: attività riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

b) **tecnico abilitato**: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;

c) **professionista antincendio**: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Il DM 7 Agosto 2012 stabilisce le:

“Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare”

ovvero

- **quali sono i modelli** da compilare per ogni specifica istanza
- **come presentarli**
- **quali sono le procedure di valutazione dei Vigili del fuoco.**

DM 7 agosto 2012

PROCEDIMENTO	RESPONSABILE ATTIVITÀ	TECNICO ABILITATO	PROFESSIONISTA ANTINCENDIO
SCIA (PIN 2-2023)	X		
ASSEVERAZIONE (PIN 2.1-2018)		X	X
CERT. REI (PIN 2.2-2023)			X
DICH. PROD. (PIN 2.3-2018)			X
CERT. IMP. (PIN 2.5-2018)			X
DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO DI RISCHIO INCENDIO (PIN 2.6-2018)		X	X

II Tecnico Abilitato

ASSEVERA
LA CONFORMITÀ DELLA/E ATTIVITÀ SOPRAINDICATA/E AI REQUISITI DI PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA ANTINCENDIO

VISTI

➤ la documentazione tecnica di seguito indicata:

- progetti approvati dal Comando VV.F. (solo per attività di cat B e C) in data prot. n.
- relazione tecnica e gli elaborati grafici di progetto, di cui all'Allegato I lettera B del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012 (per attività di cat. A)
- documentazione tecnica di progetto e la dichiarazione di non aggravio del rischio incendi allegate (per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)

(barrare con il riquadro di interesse)

- le normative tecniche di prevenzione incendi, valutate ai fini della presente asseverazione;
- l'esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate, ai fini della presente asseverazione;
- le certificazioni e le dichiarazioni, così come sintetizzate nella distinta allegata;

DM 7 agosto 2012

PROCEDIMENTO	RESPONSABILE ATTIVITÀ	TECNICO ABILITATO	PROFESSIONISTA ANTINCENDIO
SCIA (PIN 2-2023)	X		
ASSEVERAZIONE (PIN 2.1-2018)		X	X
CERT. REI (PIN 2.2-2023)			X
DICH. PROD. (PIN 2.3-2018)			X
CERT. IMP. (PIN 2.5-2018)			X
DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO DI RISCHIO INCENDIO (PIN 2.6-2018)		X	X

II Tecnico Abilitato

VISTA

- la documentazione tecnica allegata alla/e SCIA sotto riportata/e;
- relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli interventi di modifica;
- altro: (specificare) _____ ;

DICHIARA

CHE GLI INTERVENTI DI MODIFICA ALLA/E ATTIVITA' SOPRAINDICATA/E NON COSTITUISCONO AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO DELL'ATTIVITA', RISPETTO:

alla/e precedente/i SCIA²

il _____

Data presentazione

il _____

Data presentazione

DM 7 agosto 2012

PROCEDIMENTO	RESPONSABILE ATTIVITÀ	TECNICO ABILITATO	PROFESSIONISTA ANTINCENDIO
SCIA (PIN 2-2023)	X		
ASSEVERAZIONE (PIN 2.1-2018)		X	X
CERT. REI (PIN 2.2-2023)			X
DICH. PROD. (PIN 2.3-2018)			X
CERT. IMP. (PIN 2.5-2018)			X
DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO DI RISCHIO INCENDIO (PIN 2.6-2018)		X	X

Il Professionista antincendio

CERTIFICA LA RESISTENZA AL FUOCO

dei prodotti/elementi costruttivi portanti (principali e secondari) e/o separanti riscontrati **in opera**, nel seguito specificati.

DM 7 agosto 2012

PROCEDIMENTO	RESPONSABILE ATTIVITÀ	TECNICO ABILITATO	PROFESSIONISTA ANTINCENDIO
SCIA (PIN 2-2023)	X		
ASSEVERAZIONE (PIN 2.1-2018)		X	X
CERT. REI (PIN 2.2-2023)			X
DICH. PROD. (PIN 2.3-2018)			X
CERT. IMP. (PIN 2.5-2018)			X
DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO DI RISCHIO INCENDIO (PIN 2.6-2018)		X	X

II Professionista antincendio

avendo preso visione delle informazioni e delle procedure fornite dal fornitore/produttore dei prodotti impiegati², avendo verificato la corretta posa in opera dei prodotti stessi,

**DICHIARA CHE I PRODOTTI IMPIEGATI
RISPONDONO ALLE PRESTAZIONI RICHIESTE.**

DM 7 agosto 2012

PROCEDIMENTO	RESPONSABILE ATTIVITÀ	TECNICO ABILITATO	PROFESSIONISTA ANTINCENDIO
SCIA (PIN 2-2023)	X		
ASSEVERAZIONE (PIN 2.1-2018)		X	X
CERT. REI (PIN 2.2- 2023)			X
DICH. PROD. (PIN 2.3-2018)			X
CERT. IMP. (PIN 2.5-2018)			X
DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO DI RISCHIO INCENDIO (PIN 2.6-2018)		X	X

II Professionista antincendio

CERTIFICA

CHE, SULLA BASE DEI SOPRALLUOGHI E DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI, TENUTO ALTRESÌ CONTO DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO E DEGLI USI A CUI È DESTINATO, L'IMPIANTO È STATO REALIZZATO IN MODO CONFORME ALLA REGOLA DELL'ARTE E RISULTA REGOLARMENTE FUNZIONANTE.

DM 3 agosto 2015

G.1.6

Soggetti

1. Responsabile dell'attività: soggetto tenuto agli obblighi di prevenzione incendi per l'attività.
2. **Progettista**: tecnico abilitato o professionista antincendio, incaricato dal responsabile dell'attività della progettazione, ai fini antincendio, dell'attività stessa o di specifici ambiti di essa, nel rispetto delle competenze attribuite dalle disposizioni regolamentari.
3. **Tecnico abilitato**: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze.
4. **Professionista antincendio**: tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Nel codice è citato prevalentemente il
PROGETTISTA

DM 3 agosto 2015

G.2.6.5.1 Applicazione di soluzioni conformi

1. Il **progettista** che fa ricorso alle *soluzioni conformi* non è tenuto a fornire ulteriori valutazioni tecniche per dimostrare il raggiungimento del collegato *livello di prestazione*.
2. Le *soluzioni conformi* sono solo quelle proposte nei pertinenti paragrafi della sezione *Strategia antincendio* e delle *regole tecniche verticali*.

G.2.6.5.2 Applicazione di soluzioni alternative

1. Il **progettista** può fare ricorso alle *soluzioni alternative* proposte nei pertinenti paragrafi della sezione *Strategia antincendio* e delle *regole tecniche verticali*, oppure può proporre specifiche *soluzioni alternative* con i metodi di cui al comma successivo.
2. Il **progettista** che fa ricorso alle *soluzioni alternative* è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato *livello di prestazione*, impiegando uno dei *metodi di progettazione della sicurezza antincendio* ammessi per ciascuna misura antincendio tra quelli del paragrafo G.2.7.
3. Al fine di consentire la valutazione di tale dimostrazione da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è ammesso l'impiego di soluzioni alternative solo nelle *attività con valutazione del progetto*.

Nota La definizione di *attività con valutazione del progetto* si trova nel capitolo G.1 ed include, oltre alle attività con valutazione *ordinaria*, anche quelle con possibilità della valutazione *in deroga*.

G.2.6.5.3 Applicazione di soluzioni in deroga

1. Se non possono essere efficacemente applicate né le *soluzioni conformi*, né le *soluzioni alternative*, il **progettista** può ricorrere al procedimento di deroga secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

Metodi	Descrizione e limiti d'applicazione
Applicazione di norme o documenti tecnici	Il progettista applica norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio. Tale applicazione, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione e alla regolamentazione nazionale, deve essere attuata nella sua completezza, ricorrendo a soluzioni, configurazioni e componenti richiamati nelle norme o nei documenti tecnici impiegati, evidenziandone specificatamente l'idoneità, per ciascuna configurazione considerata, in relazione ai profili di rischio dell'attività.
Soluzioni progettuali che prevedono l'impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo	L'impiego di prodotti o tecnologie di tipo <i>innovativo</i> , frutto della evoluzione tecnologica, è consentito in tutti i casi in cui l'idoneità all'impiego possa essere attestata dal professionista antincendio , in sede di verifica ed analisi sulla base di una valutazione del rischio connessa all'impiego dei medesimi prodotti o tecnologie, supportata da pertinenti certificazioni di prova riferite a: <ul style="list-style-type: none">• norme o specifiche di prova nazionali;• norme o specifiche di prova internazionali;• specifiche di prova adottate da laboratori a tale fine autorizzati.
Ingegneria della sicurezza antincendio	Il professionista antincendio applica i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio, secondo procedure, ipotesi e limiti indicati in particolare nei capitoli M.1, M.2 e M.3 oppure in base a principi tecnico-scientifici riconosciuti a livello nazionale o internazionale.
Prove sperimentali	Il professionista antincendio esegue prove sperimentali in scala reale o in scala adeguatamente rappresentativa, finalizzata a riprodurre ed analizzare dal vero i fenomeni (es. chimico-fisici e termodinamici, esodo degli occupanti, ...) che caratterizzano la problematica oggetto di valutazione avente influenza sugli obiettivi di prevenzione incendi. Le prove sperimentali sono condotte secondo protocolli standardizzati oppure condivisi con la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Le prove sono svolte alla presenza di rappresentanza qualificata del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, su richiesta del responsabile dell'attività. Le prove devono essere opportunamente documentate. In particolare i rapporti di prova dovranno definire in modo dettagliato le ipotesi di prova ed i limiti d'utilizzo dei risultati. Tali rapporti di prova, ivi compresi filmati o altri dati monitorati durante la prova, sono messi a disposizione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Tabella G.2-1: Metodi di progettazione della sicurezza antincendio

DM 3 agosto 2015

G.2.6.5.1 Applicazione di soluzioni conformi

1. Il **progettista** che fa ricorso alle *soluzioni conformi* non è tenuto a fornire ulteriori valutazioni tecniche per dimostrare il raggiungimento del collegato *livello di prestazione*.
2. Le *soluzioni conformi* sono solo quelle proposte nei pertinenti paragrafi della sezione *Strategia antincendio* e delle *regole tecniche verticali*.

G.2.6.5.2 Applicazione di soluzioni alternative

1. Il **progettista** può fare ricorso alle *soluzioni alternative* proposte nei pertinenti paragrafi della sezione *Strategia antincendio* e delle *regole tecniche verticali*, oppure può proporre specifiche *soluzioni alternative* con i metodi di cui al comma successivo.
2. Il **progettista** che fa ricorso alle *soluzioni alternative* è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato *livello di prestazione*, impiegando uno dei *metodi di progettazione della sicurezza antincendio* ammessi per ciascuna misura antincendio tra quelli del paragrafo G.2.7.
3. Al fine di consentire la valutazione di tale dimostrazione da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è ammesso l'impiego di soluzioni alternative solo nelle *attività con valutazione del progetto*.

Nota La definizione di *attività con valutazione del progetto* si trova nel capitolo G.1 ed include, oltre alle attività con valutazione *ordinaria*, anche quelle con possibilità della valutazione *in deroga*.

G.2.6.5.3 Applicazione di soluzioni in deroga

1. Se non possono essere efficacemente applicate né le *soluzioni conformi*, né le *soluzioni alternative*, il **progettista** può ricorrere al procedimento di deroga secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

G.2.8 Metodi aggiuntivi di progettazione della sicurezza antincendi

1. Per la verifica di *soluzioni in deroga* (paragrafo G.2.6.5.3), al fine di dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di prevenzione incendi indicati al paragrafo G.2.5, il **professionista antincendio** può impiegare i metodi per la progettazione della sicurezza antincendio di cui alla tabella G.2-1 ed i metodi aggiuntivi della tabella G.2-2.

Metodi	Descrizione e limiti d'applicazione
Analisi e progettazione secondo giudizio esperto	L'analisi secondo giudizio esperto è fondata sui principi generali di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze del professionista antincendio , esperto del settore della sicurezza antincendio.

Tabella G.2-2: Metodi aggiuntivi di progettazione della sicurezza antincendio

DM 3 agosto 2015

G.2.10 Indicazioni generali per la progettazione di impianti per la sicurezza antincendio

G.2.10.1 Prescrizioni comuni

Nota Le definizioni di *progetto dell'impianto*, *specificazione dell'impianto*, *manuale d'uso e manutenzione dell'impianto*, *modifica sostanziale* e le definizioni afferenti la normazione volontaria sono reperibili nel capitolo G.1.

1. Per l'installazione e la modifica sostanziale degli impianti deve essere redatto un *progetto dell'impianto*, elaborato secondo la regola dell'arte e sulla base dei requisiti indicati nella *specificazione dell'impianto*.
2. Qualora il *progetto dell'impianto* sia elaborato secondo una *norma europea* o una *norma nazionale*, lo stesso deve essere a firma di **tecnico abilitato**.
3. Fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti rientranti nel campo di applicazione di *specifiche tecniche armonizzate*, qualora il *progetto dell'impianto* sia elaborato secondo *norme internazionali* o *norme riconosciute a livello internazionale*, TS o TR, lo stesso deve essere a firma di **professionista antincendio**.
4. Il progetto dell'impianto deve essere a firma di **professionista antincendio** anche in caso di soluzioni progettuali che prevedono l'impiego di *prodotti o tecnologie di tipo innovativo* di cui al paragrafo G.2.7.

DM 3 agosto 2015

Valutazione del progetto antincendio

1. Ai fini della valutazione del progetto da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo le procedure previste dalla vigente normativa, il progettista deve garantire tramite la documentazione progettuale:

a. l'*appropriatezza* degli obiettivi di sicurezza antincendio perseguiti, delle ipotesi di base, dei dati d'ingresso, dei metodi, dei modelli, degli strumenti normativi selezionati ed impiegati a supporto della progettazione antincendio;

Nota Ad esempio: appropriata applicazione delle soluzioni conformi, ...

b. la *corrispondenza* delle misure di prevenzione incendi agli obiettivi di sicurezza perseguiti secondo le indicazioni del presente documento;

Nota Ad esempio: previsione di adeguato sistema di vie d'esodo per soddisfare l'obiettivo di sicurezza della vita umana, ...

c. la *correttezza* nell'applicazione di metodi, modelli e strumenti normativi.

Nota Ad esempio: assenza di grossolani errori di calcolo, corrispondenza tra i risultati numerici dei calcoli e le effettive misure antincendio, ...

2. Il progettista assume *piena responsabilità* in merito alla *valutazione del rischio d'incendio* riportata nella documentazione progettuale relativa all'attività.

DM 1 settembre 2021

DECRETO "CONTROLLI"

"Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008"

Il testo dell'art. 46 comma 3 del decreto legislativo n. 81/2008 recita:

I Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

*a) **i criteri diretti atti ad individuare:***

- 1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;*
- 2. misure precauzionali di esercizio;*
- 3. **metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;***
- 4. criteri per la gestione delle emergenze;*

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

DM 1 settembre 2021

Articolo 5 del DPR 151/11 – Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio deve contenere, tra le altre cose:

- Dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente.
- asseverazione, *a firma di professionista antincendio*, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità.

Visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate, il sottoscritto

ASSEVERA

che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o prodotti e sistemi per la protezione passiva, sopra specificati, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità, di cui alla/e SCIA¹ richiamate in precedenza.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche, nonché gli atti relativi alle modalità attraverso cui sono stati condotti i medesimi controlli/verifiche sono stati consegnati al responsabile dell'attività ed inseriti all'interno del fascicolo indicato nella segnalazione certificata di inizio attività.

DM 2 settembre 2021

DECRETO "GSA"

"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008".

Il testo dell'art. 46 comma 3 del decreto legislativo n. 81/2008 recita:

I Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

- 1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;*
- 2. misure precauzionali di esercizio;***
- 3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;*
- 4. criteri per la gestione delle emergenze;***

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

DM 2 settembre 2021

“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008”.

Articolato normativo

- **art. 1:** Campo di applicazione
- **art. 2:** Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
- **art. 3:** Informazione e formazione dei lavoratori
- **art. 4:** Designazione degli addetti al servizio antincendio
- **art. 5:** Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
- **art. 6:** Requisiti dei docenti
- **art. 7:** Disposizioni transitorie e finali
- **art. 8:** Entrata in vigore

Allegato I Gestione della sicurezza antincendio in esercizio

Allegato II Gestione della sicurezza antincendio in emergenza

Allegato III Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio

Allegato IV Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio

Allegato V Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio

Art. 5.

Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Chi può erogare la formazione degli addetti al servizio antincendio?
Docenti con i requisiti dell'art. 6

DM 2 settembre 2021


REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DOCENTI ANTINCENDIO

DOCENTI PARTE TEORICA E PARTE PRATICA



Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado

+
Almeno 1 dei seguenti criteri:



Infografica AiFOS

Art. 6.

Requisiti dei docenti

1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso dei requisiti di seguito indicati.

2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;

c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;

d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

DM 2 settembre 2021

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DOCENTI ANTINCENDIO

DOCENTI PARTE TEORICA



Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado

+
Almeno 1 dei seguenti criteri:

Documentata esperienza ≥ 90 ore come docenti in materia antincendio in ambito teorico, al 04/10/2022

Corso di formazione tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale VVF (allegato V)

Iscrizione elenchi Ministero dell'interno (art. 16, comma 4, D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139)

Rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale VVF (servizio di almeno 10 anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, direttivi aggiunti, ispettori antincendi o corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento)

PER CHI NON HA IL DIPLOMA

Al 04/10/2022, si ritengono qualificati i docenti con documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di **almeno 5 anni con ≥ 400 ore all'anno di docenza.**

3. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;

iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Infografica AiFOS

DM 3 settembre 2021

DECRETO "MINICODICE"

“Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio» ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008”

Il testo dell’art. 46 comma 3 del decreto legislativo n. 81/2008 recita:

I Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

- 1. misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;***
- 2. misure precauzionali di esercizio;*
- 3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;*
- 4. criteri per la gestione delle emergenze;*

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

DM 3 settembre 2021

Art. 1: Oggetto - Campo di applicazione

- Criteri per individuare le misure atte ad evitare insorgere incendi e limitarne le conseguenze
- Si applica ai luoghi di lavoro di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008 (esclusi cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008)

Art. 2: Valutazione dei rischi di incendio

- Costituisce parte specifica del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008
- La VdR è effettuata in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, se richiesta

Art. 3: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell'allegato I.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei precedenti commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche
4. Per i luoghi di lavoro di cui al precedente comma 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.

Art. 4: Disposizioni transitorie e finali

- Per i luoghi di lavoro esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008

Art. 5: Entrata in vigore

- Decreto in vigore **un anno** dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

DM 3 settembre 2021

Campo di applicazione

1. Il presente allegato stabilisce **criteri semplificati** per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei **luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio.**

**CAMPO DI
APPLICAZIONE sono
considerati **luoghi di
lavoro
a basso rischio
d'incendio** quelli
ubicati in attività non
soggette e non
dotate di specifica
regola tecnica
verticale**



tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva $\leq 1000 \text{ m}^2$
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio

DM 3 settembre 2021

Termini e definizioni

1. I termini, le definizioni e i simboli grafici utilizzati nel presente allegato sono quelli del capitolo G.1 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.



Strategia antincendio

1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, la strategia antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione e gestione dei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio sono quelle indicate di seguito.
2. Il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio.
3. L'adesione alla normazione tecnica volontaria citata nel presente allegato (es. norme ISO, IEC, EN, UNI, CEI, ...) conferisce presunzione di conformità, *ma rimane volontaria e non è obbligatoria*, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni regolamentari.

Conclusioni

Il progettista antincendio nel corso degli anni ha assunto un ruolo sempre più fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e la protezione dei beni e dell'ambiente in caso di incendio.

Con il DPR 151/2011, il Codice di prevenzione incendi e i nuovi decreti ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 81/08 assume sempre più responsabilità e compiti tra cui:

1. **Valutazione dei rischi**
2. **Progettazione di sistemi antincendio**
3. **Verifica della conformità normativa**
4. **Scelta di materiali resistenti al fuoco e non propaganti l'incendio**
5. **Formazione degli addetti antincendio.**
6. **Continuo aggiornamento sulle normative e le tecnologie**

Obiettivo: consapevolezza sempre maggiore del ruolo svolto

Grazie per l'attenzione

